



Delibera n. **155/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 1/4

OGGETTO: Lettera di intenti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPea) e l'Azienda Benelli Armi S.p.A. di Urbino finalizzata a formalizzare una collaborazione con la Benelli Armi di Urbino

N. o.d.g.: 03/03 Rep. n. 155/2016 Prot. n. 20904 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALONGO	X			
Stefano PAPA				X

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Salvatore MARCHETTA	X			
Grent SOTA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la richiesta della Dott.ssa Maria Letizia Amadori, pervenuta al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPea), di stipula di una lettera di intenti finalizzata a formalizzare una collaborazione con la Benelli Armi S.p.A. di Urbino;

CONSIDERATO che l'Università – DiSPea e l'azienda Benelli Armi S.p.A. di Urbino intendono incentivare l'esecuzione di alcune sperimentazioni mediante l'utilizzo di strumentazione in dotazione presso ciascuna delle parti nonché di promuovere la cooperazione in progetti di ricerca;

CONSIDERATO che la suddetta collaborazione avrà una durata di 12 mesi e non sono previste spese per entrambe le parti;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPea) n. 156/2016 del 31 maggio 2016 di approvazione della proposta di stipula di lettera di intenti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPea) e l'azienda Benelli Armi S.p.A. di Urbino;

VISTA la seduta del Senato Accademico del 21 giugno 2016;

SENTITO il Direttore Generale;



Delibera n. **155/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 2/4

delibera

- 1) di autorizzare la stipula della lettera di intenti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e l'azienda Benelli Armi S.p.A. di Urbino nel testo sotto riportato:

“LETTERA DI INTENTI

Tra

BENELLI ARMI S.P.A., con sede legale in Urbino (PU), Via della Stazione n.50, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00635740418, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. Luigi Moretti, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito denominata per brevità **BENELLI**),

e

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, con sede legale ed amministrativa in Urbino (PU), Via Saffi n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00448830414 (di seguito denominata per brevità **UNIVERSITA'**) rappresentata dal Rettore, Prof. Vilberto Stocchi, collettivamente indicate di seguito come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- Le Parti hanno concordato preventivamente che **BENELLI** consentirà all'**UNIVERSITA'** l'accesso alle aree della fabbrica al fine di mettere a disposizione dell'**UNIVERSITA'** alcune apparecchiature di proprietà per l'esecuzione di sperimentazioni nel campo del restauro delle opere d'arte;
- A tal fine, le Parti concordano che l'accesso alle aree di **BENELLI** e lo svolgimento delle sperimentazioni da parte dell'**UNIVERSITA'** dovrà essere concordato anticipatamente;
- L'**UNIVERSITA'** consentirà a **BENELLI** la sperimentazione di alcune apparecchiature portatili di proprietà dell'**UNIVERSITA'** medesima al fine di valutarne la funzionalità ed il possibile utilizzo nell'ambito industriale di **BENELLI**;
- Le Parti sono interessate a valutare possibili potenziali collaborazioni nel campo della ricerca applicata, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti si conviene quanto segue:

1. Esecuzione delle sperimentazioni in BENELLI da parte dell'UNIVERSITA'

- a) **BENELLI** consente all'**UNIVERSITA'**, che accetta, la possibilità di accedere al proprio stabilimento nelle date e nelle modalità da concordarsi al fine di poter usufruire di alcune apparecchiature presenti (di tipo ottico ed elettronico) in loco per la caratterizzazione di campioni provenienti da beni in fase di restauro.
- b) L'**UNIVERSITA'** consente a **BENELLI**, che accetta, la possibilità di accedere alla propria sede. La sperimentazione dovrà effettuarsi alla presenza di personale indicato dall'**UNIVERSITA'** e pianificata correttamente, durante gli orari di lavoro, al fine di non incidere sulla normale attività di laboratorio.



Delibera n. **155/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 3/4

- c) In detta circostanza, l'UNIVERSITA' metterà a disposizione della BENELLI il proprio personale specializzato nell'uso temporaneo di un strumento portatile a raggi X al fine di valutarne l'efficacia nella caratterizzazione di materiali in situ.
- d) Le condizioni saranno oggetto di separato accordo, debitamente approvato dagli organi competenti sottoscritto da entrambi le Parti. Il personale autorizzato a collaborare nell'ambito di tale accordo è la dott.ssa Maria Letizia Amadori ed eventuali suoi collaboratori i cui nomi saranno debitamente trasmessi prima di ogni accesso alla BENELLI.
- e) Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

2. Collaborazione tra BENELLI e UNIVERSITA'

Nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra l'UNIVERSITA' e la BENELLI, le Parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca che comporti:
 - a) l'uso di apparecchiature scientifiche;
 - b) il trasferimento di knowhow;
 - c) lo scambio di materiale scientifico;
 - d) l'espletamento di giornate di studio, corsi di formazione ecc.
- 2) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
 - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca.

Le Parti concordano sin d'ora di effettuare incontri preliminari al fine di verificare la fattibilità di una prossima collaborazione tra le Parti relativamente ai predetti punti 1) e 2).

Qualora una collaborazione fosse possibile, le Parti provvederanno a stringere gli opportuni accordi che regoleranno la collaborazione ed i reciproci diritti e doveri.

3. Modalità di svolgimento della collaborazione

Le Parti convengono che la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 e 2 avverranno nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

A tale fine, I responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

Dott.ssa Maria Letizia Amadori per il DiSPeA

Ing. Paolo Viti per la Benelli Armi

4. Riservatezza e confidenzialità

L'UNIVERSITÀ e la BENELLI si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Lettera di intenti e dei successivi accordi e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui al presente accordo.



Delibera n. **155/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 4/4

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Lettera d'intenti dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le Parti.

5. Durata

Il presente accordo di collaborazione si intenderà pienamente operativa dalla data della sottoscrizione fino al momento in cui non verrà data piena esecuzione alle clausole previste nel presente accordo. La durata della collaborazione è di 12 mesi revocabili da entrambi le parti.

Le Parti possono concordemente risolvere la presente Lettera d'intenti, decidendo sugli effetti della detta risoluzione.

6. Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Lettera d'intenti.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Lettera d'intenti sarà competente il Foro di Urbino.

Urbino,

Per UNIVERSITA'

Per BENELLI"

2) il Rettore è autorizzato alla stipula della lettera di intenti secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.